

LA SCUOLA NAZIONALE

organo
ufficiale
della
CISNAL
SCUOLA

Colleghi, sveglia!

L'accordo Governo - triplice - autonomi segna il definitivo svilimento della funzione docente

Ci avviamo, in questi giorni, al coronamento del castello dei « decreti delegati ». E puntualmente, una ennesima beffa sta per consumarsi a danno del personale della scuola. Al 30 giugno dovrebbe essere cosa fatta!

Che cosa è stato deciso?

Perché è stato così deciso?

Da chi è stato deciso?

Dire che la « operazione art. 3 » è una vera e propria turlupinatura, è ancora dire poco. Vista nel contesto globale di tutta la riforma imposta con i « decreti delegati », ci viene fatto di considerare che si rileva in strana sintonia con il clima di ricatti, di estorsioni e di violenza che ci è dato vivere.

In una situazione economica che dal 1973 ha polverizzato stipendi e retribuzioni; in una disciplina del pubblico impiego che ha visto adeguatamente riassetate le carriere e le retribuzioni di tutto il personale militare e civile dello Stato, compresi i magistrati; dopo aver riconosciuto la qualifica « dirigenziale » anche ai cancellieri dell'ordine giudiziario; dopo la beffa dell'assegno perequativo; dopo aver caricato il personale direttivo docente e non docente della scuola di orari e tempi di lavoro che se fossero stati solo pensati per i « lavoratori » non-della-scuola le strade (dalle Alpi in giù) si sarebbero democraticamente coperte di barricate: si ha la sfrontatezza — applicando l'art. 3 della legge-delega che afferma testualmente: « sarà rivalutata la posizione del personale... anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto e di quelli richiesti dalla presente legge... » — di non riconoscere alcun miglioramento ai professori di ruolo A; di decidere ora (ma per erogarli nel 1976 e nel 1977!!!) marginali miglioramenti per gli insegnanti appartenenti agli altri ruoli; di negare la « dirigenza » ai presidi e ai direttori; di impegnarsi a riprendere le trattative nel 1976 (prima, cioè, che scatti la erogazione della prima rata dei miglioramenti previsti!!!).

Perché tutto questo?

Perché i sindacati della « triplice » che nelle fabbriche si battono all'insegna del « meno lavoro, più salario », si sono battuti e si battono nelle scuole, all'insegna del « più lavoro, meno stipendi »?

Perché, i sindacati della « triplice » che nelle fabbriche si battono per le « fabbriche agli operai », nelle scuole si sono battuti e si battono perché dalla gestione fossero estromessi presidi, direttori e insegnanti? (« Il corpo insegnante non riuscirà di fronte ad un impegno di lotta dei lavoratori, a sedersi in cattedra per svolgere i programmi ». Così scriveva l'« Avanti! » del 6-11-1973).

Perché i sindacati « autonomi » si sono accordati alle decisioni concordate tra Governo e « triplice »?

Il perché (può sembrare un vuoto ritornello, ma è la semplice realtà) è un perché squisitamente politico: e ci auguriamo che l'abbiano finalmente compreso i colleghi aderenti ai sindacati cosiddetti autonomi e ai colleghi ancora sindacalmente non impegnati.

Il motivo, dicevamo, è squisitamente politico. E' infatti da ricercarsi nel disegno strategico di lotta della sinistra italiana (cattolica e marxista ma guidata dall'attivismo marxista), disegno avallato dalle restanti forze politiche del cosiddetto « arco costituzionale » le quali, non avendo idee proprie, si limitano a registrare e a subire — trasformandole, purtroppo, in atti di governo — le idee degli « altri ».

Ed infatti, nel quadro di tale strategia, dopo la « fabbrica », dopo la « piazza » era necessario conquistare la scuola: e ciò — secondo le regole del gioco democratico — per pesare di più in termini di lotta politica.

Ma la conquista della scuola imponeva ed impone la eliminazione (come afferma l'« Avanti! » più sopra ricordato) del più grosso ostacolo: la « classe » (!) degli insegnanti e dei dirigenti scolastici.

Ed ecco allora partire, in due direzioni, l'offensiva contro di noi: la contestazione violenta da parte degli alunni (e Misasi e il Governo di allora furono gli alleati più preziosi del P.C.I. e « sinistre » varie in tale fase operativa); il nostro declassamento professionale: con la istituzione di orari e tempi di lavoro di particolare pesantezza; con la riduzione delle retribuzioni (gli « aumenti » decisi per art. 3 non compensano infatti nemmeno la svalutazione monetaria del 30% verificatasi dal 1973 ad oggi e, a fortiori, non compenseranno la svalutazione monetaria che si determinerà tra oggi e il luglio 1977, epoca in cui dovrebbe essere corrisposta la seconda rata dell'aumento!); con la eliminazione della « libertà di insegnamento » (art. 4 legge-delega) mediante quella che sarà la particolare disciplina prevista per la « sperimentazione » e lo « aggiornamento ».

Così umiliati, così offesi, così derisi, così discriminati (e ce ne accorgeremo quando arriverà — e certamente arriverà! — la fase delle « assemblee aperte »); così marxisticamente declassati, insegnanti, presidi, direttori (le uniche categorie di « subordinati » che avevano conservato, in forza della loro preparazione culturale e della loro specifica attività professionale, autonomia di discernimento e quindi, di opinione e di giudizio: grave delitto in questa nuova Italia!), sono ormai pronti per essere docilmente condotti — in nome della democrazia e dell'antifascismo — a portare acqua al mulino dei giuochi di potere del regime.

Questo grande disegno che ha avuto coautori il Governo di centro-sinistra e la « triplice » sindacale guidata sempre dalla C.G.I.L. — e proni alleati quasi tutti i sindacati autonomi, SASMI, ANCISIM, SNSM, SNPPR, SAMI, SNAE, in prima fila — si è risolto, in questi giorni, nella grande truffa per l'applicazione dell'art. 3.

E che di intenzionale inganno si tratti, risulta non solo da quanto è stato concordato ma anche dalle modalità, dai tempi e dalle iniziative che hanno avuto e hanno la funzione di cortine fumogene alla truffa.

Dell'accordo è stata data infatti notizia — e a cose fatte — solo il 23 maggio, praticamente alla fine dell'anno scolastico: e ciò al malcelato scopo di cogliere i col-

leggi di sorpresa ed isolatamente e non dare loro la possibilità di organizzare azioni di protesta.

Alla « Commissione del 36 » lo accordo arriverà appena in tempo (il decreto deve essere emanato entro il 30 giugno) per le formalità di un « parere » sicuramente già predisposto, fra l'altro, dal solito onorevole democristiano Cervone. E perché i colleghi — seppur dispersi per la fine dell'anno scolastico — non ponessero troppa attenzione all'inganno consumato, l'argomento relativo alle retribuzioni e alle carriere è — nel testo dell'accordo — a bella posta condito e sepolto in una serie di problemi (diritto allo studio, edilizia scolastica, fuori ruolo, provvedimenti contro le assenze degli insegnanti, ecc. ecc.) che nulla hanno a che vedere con esso e che hanno il solo scopo di distrarre l'attenzione delle vittime dall'inganno perpetrato. Ma non basta! Una « democratica » manifestazione di protesta si sta predisponendo per i corsi abilitanti all'insegna di « rivendicazioni-schermo » ove si chiederà, fra l'altro, la gestione democratica dei corsi stessi...

La CISNAL-Scuola ha da tempo preso posizione contro quanto si andava tramando a carico del personale della scuola e a danno della scuola.

Per quanto specificatamente attiene all'attuazione dell'art. 3 riteniamo sia giunto il momento di porre decisamente sul tappeto delle rivendicazioni di carriera e retributive del personale della scuola, il problema di fondo del « parametro funzionale ».

Vogliamo, cioè, che sia esteso al personale tutto della scuola (ispettivo, direttivo, docente e non-docente) il principio che già informa di sé il trattamento economico e di carriera di tutto il restante personale dello Stato: a « parità di funzione, parità di retribuzione ».

I colleghi potranno facilmente rilevare — in altra parte del giornale — le differenze tra le posizioni della CISNAL-Scuola e quelle che il Governo-triplice-autonomi si preparano a varare, proposte che abbiamo adeguatamente illustrato nel precedente numero di questo stesso giornale.

Su queste posizioni la CISNAL-SCUOLA rivolge l'appello all'impegno. E ciò per evitare che dopo venti anni d'attesa si consumi a nostro danno, e per motivi che abbiamo cercato di chiarire (motivi che nulla hanno a che vedere con la scuola e con il suo personale) una ingiustizia senza precedenti.

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Le decisioni della CISNAL-Scuola

È in atto la protesta delle categorie

Si sono riunite a Roma nei giorni 30 e 31 maggio le giunte nazionali del SISME e del SINAI.

All'ordine del giorno importanti argomenti tra cui l'attuazione dell'art. 3 della legge n. 477 del 1973 riguardante la rivalutazione della funzione e la ristrutturazione delle carriere del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, università esclusa.

Dopo le comunicazioni dei segretari nazionali De Bella, Lozzi e Ciannamaroni in ordine ai vari problemi organizzativi si è proceduto a norma di statuto alla integrazione della giunta esecutiva del Sinai mediante la cooptazione dei seguenti segretari provinciali: Giuseppe Noto (Palermo), Giuseppe Polimeni (Reggio Calabria), Benito Spinelli (Napoli), Giovanni Vecchio (Roma).

Successivamente Lozzi ha riferito sull'incontro che i dirigenti della CISNAL-Scuola avevano avuto con il sottosegretario on.le Spitella in relazione alle proposte di attuazione dell'art. 3 della predetta « 477 » presentata al Ministro della Pubblica Istruzione dai Sindacati scuola della CISNAL, e riportate in altra parte del giornale.

I dirigenti della CISNAL-Scuola, inoltre, avevano prospettato al Sottosegretario alcune soluzioni del problema riguardante l'immissione in ruolo, degli insegnanti elementari incaricati al fine di sanare l'ingiustizia perpetrata verso questa categoria di docenti esclusi dai benefici previsti dall'art. 17 della legge delega avanti citata. Altri problemi su cui era stata richiamata l'attenzione del vertice sulla Pubblica Istruzione riguardano la progressione di carriera per « merito distinto » e la ricomposizione del trattamento economico del personale non insegnante.

Lozzi ha concluso dicendo che dall'incontro con il rappresentante del Governo non erano emersi chiari intendimenti per il soddisfacimento definitivo della scuola.

L'accordo « triplice-autonomi-Governo » ha confermato poi la fondatezza delle impressioni negative ricevute dai sindacalisti della CISNAL-Scuola.

Sui motivi speciosi e discriminatori contenuti nel nuovo decreto ministeriale di nomina dei rappresentanti sindacali in seno alla Commissione dei 36 prevista dall'art. 18 della legge di delega N. « 477 », ha riferito Ciannamaroni, il quale ha sostenuto la illegittimità della esclusione della CISNAL-Scuola dalla commissione stessa, per violazione di legge, illogicità manifesta, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione.

Per tali motivi infatti la CISNAL-Scuola ha impugnato il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.

Le Giunte hanno poi preso in esame il testo dell'accordo scaturito dalla trattativa fra il Governo e i sindacati della « triplice », sottoscritto senza alcuna riserva dagli « autonomi », con il quale si intende dare nuovo assetto alle carriere e alle retribuzioni del personale ispettivo, direttivo e docente, secondo le linee definite nell'art. 3 della legge « 477/73 ».

Dopo l'esposizione critica dei contenuti fatta da Lozzi, sono intervenuti De Bella, Ciannamaroni, Lozzi Serafino, Siena, Santomauro, Bassini, Roncati, Vecchio, Scaramuzzino, Polimeni, Spinelli, Cionini, Cacciotti, Zini, Noto, Masaracchio, Bartozzi, Bucci, Penati e Boccafresca.

Gli interventi protrattisi fino a tarda sera del 30, hanno evidenziato tutti gli aspetti negativi dell'accordo che riaccende le soppite polemiche tra le varie categorie

docenti e dirigenti, per la sua limitata e difforme valutazione sia della funzione docente, sia di quella dirigente.

Il giuoco della scala parametrica e della sua percorrenza quasi ventennale toglie alla categoria docente la speranza di vedere effettivamente considerata la funzione docente nei suoi vari e molteplici aspetti.

Quanto poi agli altri punti dell'accordo, quali il diritto allo studio, l'edilizia scolastica, la riforma degli istituti di istruzione di secondo grado, ecc.; le Giunte hanno stigmatizzato il fatto che i problemi connessi con tali punti, lungi dall'essere seriamente affrontati e avviati a soluzione, sono ormai diventati il necessario ingrediente per rendere più vistosa, meglio confezionata e quindi più facilmente vendibile una « merce » che sostanzialmente è scadente.

Nel corso della discussione è emersa chiaramente la volontà di respingere l'accordo sindacale e di chiamare le categorie della scuola a porre in essere varie forme di agitazione e di protesta.

Nella giornata del 31 le Giunte hanno esaminato alcuni problemi riguardanti il congedo ordinario, il riconoscimento dei servizi scolastici anteruolo, l'orario di servizio delle insegnanti e assistenti di scuola materna e la posizione dei segretari di direzione didattica.

E' stato infine deliberato di svolgere nella seconda quindicina di settembre un corso residenziale di aggiornamento, in località da stabilirsi.

A conclusione dei lavori sono stati approvati all'unanimità due documenti dei quali quello relativo al personale non insegnante, sarà riprodotto nel prossimo numero del giornale.

Incarichi e supplenze scuole elementari

Stralcio dell'O. M. 10 maggio 1975, n. 112

Ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e delle supplenze temporanee nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1975-76, si confermano con la presente Ordinanza le disposizioni della O.M. relativa all'anno scolastico 1974-75 e cioè l'ordinanza n. 77 dell'8 aprile 1974.

In materia di autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni contestuali alla domanda come da art. 19 della presente ordinanza è dovuta, una sola volta, l'imposta di bollo di L. 700.

Ad ogni buon fine si riportano qui di seguito i punti più significativi relativi agli atti, agli adempimenti e alle scadenze.

TITOLO I

Norme particolari relative agli insegnanti elementari che con l'anno scolastico 1970-71 ottennero la trasformazione della nomina in incarico a tempo indeterminato con la conseguente dichiarazione di non licenziabilità, nonché agli insegnanti che per riassunzione in servizio ottennero con l'anno 1971-72 l'incarico come sopra.

Art. 2

Compilazione e pubblicazione dell'elenco
Presso ciascun Provveditorato agli studi esiste un elenco che comprende, distinte rispettivamente con le lettere A e B, le categorie di insegnanti elementari che, a norma di quanto disposto negli artt. 6, 7° comma, e 9, 1° e 2° comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820, godono dell'incarico a tempo indeterminato con la dichiarazione di non licenziabilità. Il Provveditore agli studi, in data 20 settembre 1975, pubblicherà all'albo l'elenco che, costituito dai nominativi di tutti gli insegnanti figuranti nell'elenco pubblicato per la prima volta con l'anno scolastico 1972-73, sarà aggiornato con le annotazioni relative al precedente comma e da quelle relative agli insegnanti che nel frattempo siano man mano cessati dall'incarico.

Art. 3

Utilizzazione in posti vacanti o disponibili di fatto per l'intero anno scolastico 1975-76
Gli insegnanti con incarico trasformato a tempo indeterminato (lettera A dell'elenco) precedono nella utilizzazione quelli riassunti in servizio (lettera B dell'elenco). L'insegnante, che senza giustificato motivo, non assume servizio nella sede assegnatagli decade dall'incarico a tempo indeterminato e dal conseguente beneficio della non licenziabilità. Gli insegnanti già nominati in scuole speciali o differenziali, dei quali non sia possibile la utilizzazione in scuole dello stesso tipo per mancanza di posti, saranno assegnati, ove possibile e nell'ordine, anche in posti vacanti e disponibili di fatto di tipo normale.

Art. 4

Trasferimenti per compensazione
Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato non licenziabili possono presentare domanda per ottenere il trasferimento per compensazione dall'elenco della provincia nella quale sono iscritti a quello di altra provincia. La domanda, redatta in carta semplice, che può essere presentata per una sola provincia, deve essere diretta al Provveditore agli Studi della provincia nella quale l'insegnante incaricato desidera essere trasferito ed essere inoltrata per il tramite del Provveditore agli Studi della provincia di appartenenza, al quale deve pervenire entro il 30 maggio 1975. Uniti alla domanda di trasferimento l'insegnante deve presentare il certificato di servizio, tuttora rilasciato dall'ispettore tecnico, ai sensi della circolare ministeriale - Diretem Div. I - n. 36, prot. 681, del 10 febbraio 1975, e ogni altro titolo valutabile, nonché la scheda di cui al modulo allegato alla ordinanza ministeriale citata nell'ultimo comma del presente articolo.

TITOLO II

Norme particolari relative agli insegnanti elementari che nell'anno scolastico 1971-72 hanno ottenuto la conferma, il ripristino o il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazione di non licenziabilità.

Art. 5

Compilazione e pubblicazione dell'elenco
Sotto la stessa data di pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 2 e cioè entro il 20 settembre 1975, il Provveditore agli studi pubblica all'albo dell'Ufficio scolastico l'elenco degli insegnanti che nell'anno scolastico 1974-75 hanno ottenuto la conferma, il ripristino o il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazione di non licenziabilità, graduati, secondo l'ordine delle nomine. Nessun adempimento è richiesto agli insegnanti interessati per la loro iscrizione nell'elenco, salva la facoltà della presentazione entro il termine del 25 giugno 1975 di eventuali titoli di specializzazione o della domanda documentata per l'assegnazione a scuola di montagna come rispettivamente previsto nel terzo e ultimo comma dell'art. 2.

Gli insegnanti di cui all'elenco indicato nel 1° comma del presente articolo, per i posti che al 1° ottobre 1975 siano ancora vacanti o disponibili di fatto per l'intero anno scolastico e dopo che siano stati utilizzati gli insegnanti del ruolo in soprannumero e quelli di cui all'art. 2, hanno la precedenza, secondo l'ordine delle rispettive nomine, nel conferimento dei posti medesimi, sugli insegnanti di cui all'elenco dell'art. 10 e su quelli della graduatoria provinciale di cui all'art. 27.

La nomina per ripristino ha luogo anche se l'insegnante si trovi in quel momento impegnato in supplenza temporanea.

Gli insegnanti i quali hanno titolo all'iscrizione nell'elenco di cui al 1° comma e che abbiano eventualmente presentato domanda in altre province in virtù di iscrizione in graduatorie provinciali permanenti, entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione relativa al ripristino dell'incarico, devono avvertire per iscritto il Provveditore agli studi, affinché questi, a sua volta, possa dare comunicazione dell'avvenuta nomina ai Provveditori delle predette altre province.

Valgono per il conferimento delle nomine anzidette, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 34, commi dal 5° al 10°.

Gli insegnanti compresi nell'elenco di cui al 1° comma che al 1° ottobre 1975 non abbiano mantenuto l'incarico a tempo indeterminato per mancanza di posti, restano assegnati d'ufficio allo stesso circolo nel quale prestavano servizio con incarico a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1974-75, al solo fine del conferimento di nomine per supplenze temporanee, con precedenza sugli insegnanti compresi nell'elenco di cui all'art. 10 e su quelli della graduatoria provinciale di cui all'art. 27. Ciò nel caso che gli interessati, in base a propria valutazione, non ritengano di fare invece richiesta per la iscrizione ad un altro circolo. Tale richiesta, redatta in carta semplice, è da presentare — entro il termine del 21 settembre 1975 — al direttore didattico del nuovo circolo prescelto e da inviare per conoscenza al direttore didattico del circolo precedente, che provvederà a prenderne nota, e al Provveditore agli studi. Gli insegnanti compresi nell'elenco di cui al 1° comma, qualora nell'anno scolastico 1975/76 non ottengano il ripristino dell'incarico senza soluzione di continuità, non potranno più essere compresi nell'analogo elenco che il Provveditore agli studi pubblicherà nel successivo anno scolastico.

TITOLO III

Norme particolari per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato senza dichiarazione di non licenziabilità, per l'anno scolastico 1975-76 agli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti.

Art. 6

Presentazione e termine delle domande
Gli insegnanti elementari iscritti nella graduatoria provinciale permanente della provincia nella quale risiedono, i quali aspirano all'incarico a tempo indeterminato per l'anno scolastico 1975-76, devono presentare domanda al Provveditore agli studi di quella provincia.

Coloro che aspirano alle supplenze temporanee devono formulare nella domanda stessa l'indicazione del circolo di cui all'art. 31.

Gli aspiranti possono altresì allegare titoli di precedenza e preferenza eventualmente posseduti, sia ai fini della nomina all'incarico, sia ai fini delle nomine per supplenze temporanee (art. 6, comma 5°, della legge 24 settembre 1971, n. 820). Gli insegnanti elementari, iscritti nella graduatoria provinciale permanente di più province, i quali aspirano all'incarico a tempo indeterminato per l'anno scolastico 1975-76, possono presentare tante domande ai rispettivi Provveditori agli studi quante sono le province d'iscrizione, precisando in ciascuna domanda se abbiano o meno prodotto altre domande e, in caso affermativo, per quali province. Alle singole domande possono essere allegati, sia pure in copia fotostatica debitamente autenticata.

Art. 7

Insegnanti iscritti in graduatorie permanenti di province diverse da quella di residenza

Gli insegnanti elementari iscritti in graduatorie permanenti di provincia o province diverse da quella di residenza possono aspirare all'incarico a tempo indeterminato e alle supplenze temporanee per l'anno scolastico 1975-76 anche nelle scuole elementari della provincia di residenza, presentando domanda nei termini e nei modi previsti per gli insegnanti non iscritti nelle graduatorie permanenti (titolo IV dell'ordinanza).

Art. 8

Dichiarazioni relative alla cittadinanza o alla residenza

In occasione della domanda o di ciascuna delle domande di cui all'art. 6 gli insegnanti devono comprovare il possesso della cittadinanza italiana.

Gli insegnanti, iscritti nella graduatoria permanente della provincia di residenza, che aspirano anche alle supplenze temporanee in tale provincia, dovranno altresì comprovare la residenza: la residenza acquisita in data non successiva al 30 aprile 1975 è requisito indispensabile per il conferimento delle supplenze temporanee.

Art. 11

Conferimento di incarichi a tempo indeterminato agli insegnanti compresi nell'elenco di cui all'art. 10

Dopo che per i posti di ruolo normale vacanti al 1° ottobre 1975 o disponibili di fatto alla stessa data e fino al 30 settembre successivo sia stata disposta nell'ordine l'utilizzazione degli insegnanti del ruolo soprannumerario e di quelli compresi nell'elenco di cui al titolo I, nonché la conferma dell'incarico agli insegnanti compresi nell'elenco di cui al titolo II, alla copertura dei rimanenti posti sopra indicati, il Provveditore agli studi provvede con la nomina di insegnanti compresi nell'elenco di cui all'art. 10, seguendo l'ordine di graduatoria e nel rispetto delle precedenza e preferenze dalla legge previste.

L'incarico a tempo indeterminato ha sempre decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico; al personale incaricato compete il trattamento economico previsto dal-

l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Art. 13

Opzione nel caso di più nomine aventi la medesima decorrenza giuridica

Gli insegnanti che, per effetto di domande presentate ai sensi dell'art. 6, 4° cpv., in più province di iscrizione in graduatorie permanenti, ottengono la nomina in due o più province con la medesima decorrenza giuridica, hanno facoltà di optare per una delle province nelle quali la nomina è stata disposta. L'opzione può aver luogo anche se le comunicazioni relative alle nomine pervengano all'interessato in tempi diversi.

La nomina conferita con decorrenza precedente preclude l'accettazione di eventuale nomina successivamente disposta in provincia diversa.

TITOLO IV

Norme particolari per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato senza la dichiarazione di non licenziabilità per l'anno scolastico 1975-76 agli insegnanti elementari iscritti nelle apposite graduatorie provinciali di cui all'art. 27.

Art. 16

Presentazione e termine di scadenza delle domande

Gli insegnanti elementari non iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti possono aspirare all'incarico a tempo indeterminato e alle supplenze temporanee nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1975-76 solo nella provincia di residenza; a tal fine devono fare pervenire domanda in carta legale entro il 25 giugno 1975 al Provveditore agli studi della provincia medesima.

La residenza acquisita in data non successiva al 25 marzo 1975 è requisito indispensabile per il conferimento nell'incarico o della supplenza.

Art. 26

Norme particolari sui titoli Diploma di abilitazione magistrale

I certificati, attestanti i titoli valutabili, di precedenza o di preferenza, devono avere tutti i requisiti formali e sostanziali prescritti dalle norme vigenti.

Gli insegnanti possono fare riferimento nella domanda all'uno o all'altro di detti documenti qualora i medesimi siano già stati presentati negli anni precedenti ai fini degli incarichi e supplenze, ovvero in occasione di concorsi e non siano stati restituiti; devono, invece, presentare il diploma di abilitazione o il certificato attestante i voti, unitamente alla domanda nel caso in cui né l'uno né l'altro sia depositato negli uffici del provveditorato.

Art. 27

Commissione per la formazione della graduatoria provinciale degli aspiranti agli incarichi a tempo indeterminato senza la dichiarazione di non licenziabilità e alle supplenze temporanee

Per il conferimento degli incarichi è costituita ogni anno, presso il Provveditorato agli studi, una Commissione con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti, di compilare ed aggiornare le graduatorie, nonché di formulare le relative proposte di nomina.

La Commissione, nominata dal Provveditore agli studi, è composta di un ispettore tecnico o di un direttore didattico che la presiede, di tre maestri elementari ordinari di ruolo e di un impiegato della carriera di concetto del Provveditorato agli studi oppure di un insegnante elementare in collocamento permanente fuori ruolo in attività di servizio presso l'Ufficio. I maestri e i direttori didattici di cui al 3° comma sono nominati dal Provveditore agli studi su proposta degli organi provinciali dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale il personale direttivo e insegnante delle scuole elementari.

Art. 31

Indicazioni del Circolo per le supplenze temporanee

Per le supplenze temporanee gli insegnanti possono indicare nella domanda, qualunque sia il Comune dove risiedono, un circolo didattico. In mancanza di tale indicazione, essi sono assegnati d'ufficio dal Provveditore al circolo del Comune di residenza.

Gli insegnanti che siano in possesso dei requisiti per l'insegnamento nelle classi differenziali o di scuola speciale possono indicare, in aggiunta al circolo di cui al precedente capoverso, un circolo nel quale funzionino classi differenziali o di scuola speciale.

Art. 32

Spostamento da una ad altra graduatoria

L'insegnante non può essere spostato a graduatoria di altra provincia ovvero da una graduatoria di circolo ad altra salvo che lo spostamento sia imposto da esigenze di servizio o da riconosciuti gravi motivi debitorie documenti.

La domanda e la relativa documentazione (1) non sono prese in considerazione ove pervengano all'ufficio di Provveditorato oltre il 30 novembre.

Qualora l'istanza sia intesa ad ottenere lo spostamento a graduatoria di altra provincia, il Provveditore la trasmette a quello di destinazione soltanto nel caso che ritenga la domanda adeguatamente motivata, corredandola del proprio parere favorevole e di tutta la pratica relativa alla domanda di incarico e supplenza del interessato.

Il Provveditore agli studi della provincia nella cui graduatoria l'insegnante chiede di essere iscritto dispone l'iscrizione del richiedente in coda alla graduatoria medesima.

Art. 33

Graduatoria di circolo

Entro il 25 settembre i direttori didattici formano unica graduatoria valida per rispettivo circolo agli effetti del successivo art. 36, desumendola nell'ordine dall'elenco di cui all'art. 5, da quello di cui all'art. 10 e dalla graduatoria provinciale di cui all'art. 27 secondo l'ordine del punteggio indicato in ogni elenco o graduatoria e ne dispongono la pubblicazione all'albo della direzione didattica. Copia della graduatoria deve essere inviata subito al Provveditore agli studi.

Nella graduatoria di Circolo devono essere ripetute per ciascun insegnante tutte le indicazioni contenute negli elenchi e nella graduatoria provinciale. Sarà cura dei singoli direttori didattici reperire presso i Provveditorati agli studi gli indirizzi, compreso l'eventuale numero telefonico, degli insegnanti della propria graduatoria di circolo.

La graduatoria è compilata ai fini delle nomine di cui all'art. 36.

Art. 34

Conferimento degli incarichi a tempo indeterminato senza dichiarazione di non licenziabilità

L'incarico a tempo indeterminato ha decorrenza giuridica dalla data di inizio dell'anno scolastico anche nel caso che il posto conferito risulti istituito o si renda vacante o disponibile di fatto in data successiva al 1° ottobre 1975 ma entro il 1° febbraio 1976 Incluso.

Gli effetti della nomina ad incarico, cessano nei casi di docenza, rinuncia, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento o esclusione dall'insegnamento, oltreché per sopravvenuta indisponibilità del posto. Nel caso di tale ultima ipotesi, gli insegnanti hanno la precedenza su ogni altro aspirante nel conferimento delle supplenze temporanee e a tal fine, ove non lo abbiano già fatto, possono inoltrare domanda al Provveditore agli studi per la indicazione del circolo, di cui all'art. 31, entro 10 giorni dalla comunicazione di cessazione dell'incarico.

Art. 36

Conferimento di supplenze temporanee da parte del direttore didattico

Nei casi di breve assenza del titolare, i direttori didattici provvedono alla continuità dell'insegnamento con insegnanti del ruolo in soprannumero o comunque a disposizione del circolo didattico; in mancanza di detto personale procedono alla nomina di supplenti temporanei seguendo l'ordine della graduatoria di circolo, compilata ai sensi dell'art. 33, tenendo conto, ai sensi dell'art. 6, 5° comma, della legge 24 settembre, 1971, n. 820, delle riserve di posti previste dalle norme vigenti.

L'atto di nomina deve indicare la decorrenza della nomina stessa, precisando che la supplenza è conferita fino al rientro in servizio del titolare; deve altresì indicare il termine entro il quale va proposto l'eventuale gravame nonché l'autorità competente a riceverlo.

La nomina, per il suo carattere precario, può essere revocata, qualora nel corso della supplenza si renda disponibile nell'ambito dello stesso circolo un insegnante del ruolo in soprannumero o un insegnante non di ruolo, incaricato a tempo indeterminato non licenziabile. La revoca deve essere disposta nei confronti dell'insegnante con minore punteggio nella graduatoria di circolo. Per motivi didattici, non dovrà più farsi luogo a tale revoca di supplenze temporanee in corso, dopo la data del 30 aprile 1976.

L'insegnante che ha espletato una supplenza non perde il diritto alle ulteriori nomine nei confronti degli aspiranti che lo seguono nella graduatoria.

Art. 38

Ricorsi avverso i provvedimenti delle Autorità scolastiche locali

Avverso la graduatoria di circolo e i provvedimenti di nomina a supplente temporaneo disposti dai direttori didattici è ammesso il ricorso, entro 30 giorni al Provveditore agli studi.

I provvedimenti adottati dal Provveditore agli studi in materia di graduatoria e di incarichi, sono definitivi, e, contro di essi non è ammesso ricorso gerarchico.

PARTE SECONDA

Art. 40

Provvedimenti speciali per le scuole di montagna

I posti delle scuole elementari nelle sedi di montagna, riconosciuti tali a norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 1° marzo 1957, n. 90, quando siano giuridicamente vacanti o disponibili di fatto per la durata dell'intero anno scolastico, sono da conferire agli aspiranti in possesso dei requisiti tassativamente indicati dal terzo comma dell'art. 4 della citata legge n.90. I posti disponibili per supplenze temporanee, anche di lunga durata, non possono essere presi in considerazione ai fini del suddetto conferimento.

Per beneficiare della precedenza assoluta di cui al precedente 1° capoverso, l'aspirante all'incarico a tempo indeterminato dovrà farne esplicita richiesta nella domanda, dimostrando il possesso del requisito della residenza triennale ininterrotta nel comune, ovvero — qualora si tratti di comune parzialmente di montagna — nella zona dichiarata di montagna.

Si precisa che non è sufficiente la residenza anagrafica, ma è necessario comprovare anche la effettiva dimora.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 43

La iscrizione nella graduatoria provinciale permanente o nella graduatoria provinciale di cui all'art. 27 della presente Ordinanza è condizione indispensabile per la successiva presentazione della domanda per le nomine nelle scuole popolari.

C. M. n. 104 del 16-4-1975

L'educazione fisica

L'importanza della educazione fisica nella scuola elementare, giustamente rilevata nei programmi del 1955, è stata da ultimo sottolineata nella circolare 3 gennaio 1974, n. 2, con riferimento, sia alla esigenza di offrire ai fanciulli nella scuola quelle possibilità di movimento che l'inurbamento e lo sviluppo tecnologico rendono fuori dalla scuola sempre più difficile, sia all'importanza ormai riconosciuta all'attività motoria nella formazione della personalità e nello sviluppo delle abitudini di lealtà e socialità.

Nei contatti avuti da rappresentanti del Ministero con numerosi docenti e direttori didattici, tuttavia, è emerso il desiderio di molti operatori scolastici di avere a disposizione indicazioni orientative e aggiornate, che rendano loro più agevole il raggiungimento degli obiettivi enunciati dai programmi, tenuto conto anche della situazione concreta della maggioranza delle sedi scolastiche, di cui sono note le insufficienze in impianti e dotazioni.

Il Ministero, per non lasciare senza risposta la istanza sopra accennata, ha elaborato, in allegato alla presente circolare, alcune indicazioni orientative per lo svolgimento delle attività di educazione fisica. Tali indicazioni non sono esplicitazione ufficiale o integrazione dei programmi vigenti, né hanno carattere vincolante per gli insegnanti la cui piena libertà ha trovato nei recenti decreti delegati migliore riconoscimento e tutela; esse, mediante l'esemplificazione di modi nei quali possono realizzarsi nella scuola elementare attività di educazione fisica in armonia coi risultati degli studi più aggiornati nei campi della pedagogia e delle scienze motorie, vogliono costituire sol-

tanto uno spunto di riflessione per i docenti e possibile argomento di discussione dei collegi dei docenti nella programmazione della azione educativa ai sensi dell'art. 4, lett. a) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

La motivazione di fondo delle indicazioni fornite risiede nella considerazione che l'obiettivo fondamentale della educazione fisica nella scuola elementare è quello di condurre ciascun alunno ad acquisire una disinvolta espressività motoria in modo naturale e spontaneo; caratteristiche essenziali delle attività in argomento, quindi, debbono essere la vivacità e la gioia dei movimenti, la scoperta progressiva dei giochi e delle regole dei giochi. Conseguentemente, esse, mentre tendono alla formazione degli schemi di base, escludono, nella forma, qualsiasi imposizione tecnica o specialistica; l'ambiente e le occasioni e la quotidiana vita scolastica possono offrire lo spunto più valido per la scelta degli esercizi, delle imitazioni e dei giochi.

E' chiaro che anche le attività di educazione fisica vanno rapportate costantemente alle personali caratteristiche biopsichiche degli alunni; ma poiché l'evoluzione psicomotoria del fanciullo riguarda un arco temporale piuttosto ampio (oltre un quinquennio) e non può essere scandita in uno schema definito, le indicazioni orientative non sono riferite alle varie età degli allievi, nel presupposto che ciascun insegnante adegui la qualità e la quantità delle attività alle reali possibilità dei fanciulli affidatigli, con la sola avvertenza che nel secondo ciclo la precisazione dell'atto motorio, come introduzione alla sistematicità degli apprendimenti nei successivi gradi scolastici e i giochi a squadra per il loro carattere

socializzante, dovrebbero avere una rilevante prevalenza.

Caratteristica comune di tutte le attività indicate è quella di essere realizzabili con il concorso di attrezzature minime, anche dove manchino palestre o campi sportivi. Proprio la persuasione che nella scuola elementare anche una dotazione minima è già sufficiente allo svolgimento di sane e corrette attività motorie, del resto, ha portato il Ministero a intervenire ufficialmente nello svolgimento dei Giochi della Gioventù 1975 ancora in attesa che la situazione delle palestre e della edilizia scolastica in generale, migliori in attuazione anche dei provvedimenti recentemente adottati o impostati.

IL MINISTRO
Malfatti

INDICAZIONI ORIENTATIVE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE

N.B. - Le attività che seguono non costituiscono esplicitazioni ufficiali o integrazione dei programmi vigenti; esse rappresentano in maniera orientativa e a titolo esemplificativo, un arco di attività che ogni insegnante può far scoprire agli alunni in relazione ai modelli offerti dall'ambiente, e nello stesso tempo consentono di preparare gli alunni stessi alla partecipazione ai Giochi della Gioventù. Le attività stesse, variamente combinate tra loro, si prestano anche ad essere utilizzate come elementi di percorsi misti e di giochi a squadre, con la partecipazione degli alunni della intera classe. Caratteristica comune di tutte le attività indicate è quella di essere realizzabili con il concorso di attrezzature minime, anche dove manchino palestre o campi sportivi.

1 - Camminare e correre

— Camminare o correre liberamente, senza comandi ritmici o direzionali, ovvero seguendo un ritmo comune;

— camminare o correre uno dietro l'altro seguendo un tracciato segnato su un terreno, con naturalezza;

— camminare uno dietro l'altro sulla punta dei piedi o sui talloni, oscillando abbondantemente le braccia, con un modello da imitare (insegnante o il primo della fila);

— fermarsi sul posto o entro dei cerchi (anche tracciati sul terreno) ad un segnale prestabilito, in piedi, seduti in ginocchio, supini, proni;

— camminare o correre uno dietro l'altro, seguendo un percorso prestabilito che sia cosparso di ostacoli, anche simbolici, seguendo l'insegnante o il primo della fila (passare sotto una asticella, saltare un segno, toccare qualcosa che penda dall'alto e richieda l'effettuazione di un saltello, salire e scendere un dislivello naturale o artificiale, procedere su una striscia segnata sul terreno, ecc.);

— camminare come le scimmie (con mani e piedi) o come i canguri (facendo piccoli balzi in avanti o lateralmente con i piedi uniti);

— saltare come le rane (partendo e arrivando in posizione accovacciata);

— correre imitando il volo degli uccelli o il trotto e il galoppo dei cavalli;

— ricercare e occupare uno spazio proprio. Le regole del gioco sono: non urtarsi e cercare la maggior distanza tra sé e gli altri.

2 - Saltare

— Saltare in basso, su un tappeto o un terreno morbido, da un piccolo rilievo;

— saltare in basso eseguendo in volo azioni diverse (una battuta di mani in alto, una rotazione a destra o a sinistra di un quarto di giro, ecc.);

— saltellare sul posto a gambe unite, divaricate, una avanti ed una dietro;

— saltellare di seguito su un solo piede avanzando liberamente oppure seguendo un percorso;

— saltellare a piedi uniti con spostamento in avanti, indietro e laterale;

— saltellare con la funicella, in tutte le maniere conosciute dagli alunni stessi o proposte dagli insegnanti, con e senza spostamento;

— saltellare con fune lunga girante, anche entrando e uscendo dalla fune in movimento.

3 - Rotolarsi

— Rotolarsi secondo quando l'ambiente, specie quello naturale, offre in ragionevole obiettività sicurezza di esecuzione (dalla posizione raccolta, capovolta in avanti o indietro con arrivo a sedere; dalla posizione in piedi, capovolta avanti con arrivo in piedi; rotolarsi lateralmente, ecc.).

4 - Giochi con la palla

— Tenere la palla con due mani, lasciarla cadere e riprenderla al primo rimbalzo;

— palleggiare la palla due, tre volte, con pausa ritmata, di seguito, con la sinistra, con la destra, ecc.;

— palleggiare tutti insieme associando il ritmo dei propri palleggi con quello dei compagni;

— palleggiare la palla camminando, correndo, facendo passi saltellati;

— lanciare la palla in alto e riprenderla dopo un rimbalzo a terra, riprenderla al volo;

— lanciare la palla a coppie dalla posizione di in piedi, in ginocchio, seduti, proni, uno di fronte all'altro;

— lanciare una palla dall'alto e riceverne contemporaneamente una altra rotolata dal basso;

— aumentare la distanza e lanciare la palla facendola rotolare;

— lanciare la palla in vario modo verso un bersaglio (una scatola, un cestino, ecc.);

— lanciare la palla contro una parete liscia e riprenderla dopo un rimbalzo o al volo, direttamente o facendo altre azioni durante la fase di volo della palla (battere le mani, fare una piroetta, piegare le gambe, fare un saltello, ecc.);

— lanciare ed afferrare oggetti con caratteristiche diverse dalla palla (cerchi, bacchette, birilli di plastica, ecc.).

Incarichi scuole elementari

Calendario degli adempimenti

22 giugno 1975

Termine per la formulazione di proposte di nomina dei tre maestri, di cui al 2° comma dell'art. 27 della presente Ordinanza, ai Provveditori agli studi da parte delle segreterie provinciali dei Sindacati.

25 giugno 1975

Termine per la presentazione delle domande da parte degli insegnanti non inclusi nella graduatoria provinciale permanente, che aspirano all'incarico a tempo indeterminato e alle supplenze temporanee.

25 giugno 1975

Termine per la presentazione, ai Provveditori agli Studi, degli eventuali titoli di specializzazione da parte degli incaricati a tempo indeterminato non licenziabili ai fini della loro utilizzazione.

25 giugno 1975

Data dopo la quale viene subito nominata la Commissione preposta alla formazione della graduatoria provinciale per gli incarichi e le supplenze.

27 giugno 1975

Inizio lavori della Commissione di cui all'art. 27.

30 luglio 1975

Data di pubblicazione all'albo del Provveditorato agli Studi della graduatoria provinciale degli aspiranti agli incarichi e supplenze.

31 luglio 1975

Termine per la presentazione delle domande da parte degli insegnanti elementari, iscritti nella graduatoria provinciale permanente, che aspirano all'incarico a tempo indeterminato e alle supplenze temporanee.

20 settembre 1975

Data di pubblicazione degli elenchi A e B comprendenti gli incaricati a tempo indeterminato non licenziabili.

20 settembre 1975

Data di pubblicazione dell'elenco degli insegnanti che nell'anno scolastico 1972-73 hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazione di non licenziabilità.

20 settembre 1975

Data di pubblicazione dell'elenco degli insegnanti iscritti nella graduatoria provinciale permanente che hanno fatto domanda per avvalersi delle disposizioni relative al conferimento degli incarichi nell'anno 1975-76.

20 settembre 1975

Data di pubblicazione dell'elenco degli insegnanti inclusi nella graduatoria provinciale permanente che aspirano all'incarico a tempo indeterminato e alle supplenze temporanee.

21 settembre 1975

Termine per la presentazione della domanda al D.D. del nuovo circolo prescelto e da inviare p.c. al D.D. del circ. precedente, per gli insegnanti che, al 1° ottobre 1975, a propria valutazione, pensano di non mantenere l'incarico a tempo indeterminato con dichiarazione di licenziabilità per mancanza di posti e che non vogliono restare assegnati d'ufficio nello stesso circolo nel quale prestavano servizio.

25 settembre 1975

Data di pubblicazione all'albo delle direzioni didattiche della graduatoria di circolo.

30 novembre 1975

Termine per la presentazione delle domande per lo spostamento ad altra graduatoria provinciale ovvero da una graduatoria di circolo ad un'altra.

Assegnazione definitiva di sede insegnanti ed assistenti Scuola materna

Schema riassuntivo delle ordinanze ministeriali n. 33 e n. 34 dell'11 2 75 riguardanti rispettivamente l'assegnazione definitiva di sede delle insegnanti e delle assistenti di scuola materna statale immesse e inquadrate in ruolo ai sensi dell'art. 2 della legge 19 7 74 n. 349.

Le insegnanti non di ruolo e le assistenti di scuola materna statale, nominate in ruolo in virtù delle norme contenute nella suddetta legge, devono presentare la domanda di assegnazione definitiva di sede, in carta legale, munita del visto del D.D. del circolo a cui appartengono per l'anno scolastico 1974/75, e la relativa documentazione entro il 15 luglio 1975. Dell'osservanza del termine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente della raccomandata con avviso a.r.; in caso di mancata o tardiva presentazione della domanda l'assegnazione sarà fatta d'ufficio.

Alla domanda, conforme al modello allegato A, devono essere uniti i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili come da D.M. 26 8 1974. A norma dell'art. 15 del citato decreto, per i titoli si può fare riferimento ai documenti presentati al Provveditore agli Studi destinatario della domanda, ed ivi giacenti, sempre che da essi sia possibile rilevare gli elementi necessari ai fini dell'assegnazione definitiva di sede. Non saranno presi in considerazione eventuali documenti prodotti dopo il 15 7 1975.

Le sedi a cui le aspiranti desiderino essere assegnate devono essere indicate nella domanda, senza limitazione di numero, in stretto ordine di preferenza. L'indicazione va riferita alle scuole funzionanti nell'anno scolastico 1974/75 e a quelle che, alla data del 7 7 75 risultino istituite a decorrere dall'anno scolastico 75/76. A tal fine, entro la predetta data del 7 7 75, è affisso all'albo del Provveditorato agli Studi l'elenco completo, in ordine alfabetico, delle sedi di scuola materna esistenti nella provincia e di quelle di nuova istituzione. Copia di detto elenco è inviata entro il 7 luglio '75 ai direttori didattici della provincia.

La graduatoria prevista dall'art. 16 del D.M. del 26 agosto 1974 è pubblicata all'albo del Provveditorato agli Studi entro il 31 7 75. L'elenco nominativo alfabetico con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo della sede assegnata, è pubblicato all'albo dell'ufficio scolastico provinciale entro il 14 8 75.

La graduatoria e l'elenco sono inviati in copia conforme ai direttori didattici i quali li affiggono subito all'albo del proprio ufficio. La pubblicazione all'albo del Provveditorato ha effetto di notificazione alle interessate le quali il 1° settembre 1975 assumeranno il servizio nelle sedi indicate nell'elenco previsto.

Avverso il collocamento nella graduatoria provinciale e l'assegnazione definitiva di sede le interessate possono proporre ricorso, entro 30 giorni, al Ministro per la P.I., o, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Nei casi di impugnativa, l'assegnazione definitiva di sede s'intende disposta con riserva della decisione dei ricorsi e le interessate sono tenute ad assumere in tanto il servizio nella sede risultante dall'elenco.

Le assegnazioni definitive di sede non possono essere modificate per alcun motivo, fatta eccezione per il caso di accoglimento del ricorso, dopo che il relativo elenco sia stato pubblicato all'albo del Provveditorato agli Studi.

Entro il 5 settembre 1975 i direttori didattici danno comunicazione al Provveditorato agli Studi dell'assunzione del servizio da parte delle insegnanti o assistenti assegnate alla scuola materna aventi sede nei rispettivi circoli o, in caso di mancata assunzione del servizio, dei motivi che l'hanno determinata.

Allegato « A »

Raccomandata R.R.
Modello della domanda di assegnazione di sede (in carta legale)

Al Provveditore agli Studi di

.....

La sottoscritta (cognome e nome) nata a il residente in (prov.), insegnante o assistente nelle scuole materne statali nominata in ruolo dal 1 settembre 1974, ai sensi della legge 19 luglio 1974, n. 349, in servizio nella sede provvisoria di (indicare la scuola in cui presta servizio nell'A.s. 1974-1975), chiede di essere assegnata in via definitiva a una delle sedi appresso elencate in ordine di preferenza:

1)

A tal fine chiede anche di essere inclusa nella graduatoria prevista dall'art. 16 del D.M. 26 agosto 1974 secondo il punteggio ad essa spettante in base ai titoli valutabili in conformità alla tabella annessa al predetto decreto e dalla sottoscritta posseduti, secondo quanto risultava dai documenti di seguito indicati e uniti alla presente istanza: (elenco documenti)

1)

I documenti indicati ai precedenti numeri non sono uniti alla presente istanza perché giacenti presso codesto provveditorato agli studi in allegato alla domanda di incarico (d'insegnamento) nelle scuole materne statali prodotta per l'anno scolastico 19.....-19.....

Del posto che occuperà nella graduatoria provinciale e della sede che le sarà assegnata in via definitiva prenderà cognizione mediante consultazione della pubblicazione che ne sarà fatta all'albo del provveditorato agli studi. Indica, comunque, in calce alla presente il recapito al quale desidera che siano indirizzate eventuali comunicazioni che la riguardano.

Firma

Recapito

li, (data)

Visto, il direttore didattico.

Scuola materna

Nomina in ruolo del personale insegnante ed assistente

Circolare Ministeriale n. 128 del 16 maggio 1975

I decreti ministeriali in data 26 agosto 1974 emanati in applicazione della legge 19 luglio 1974, n. 349 sono stati registrati dalla Corte dei Conti il 28 dicembre 1974 (al Reg. 97 - foglio 140, quello concernente le insegnanti; al Reg. 97 - foglio 141, quello relativo alle assistenti). Entrambi i decreti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 20-2-1975 e sono in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero, nel testo integralmente conforme a quello a suo tempo inviato alle SS.VV.

L'unica variante ad essi apportata concerne la precisazione del termine (sessanta giorni) entro il quale può essere proposto il ricorso ai Tribunali amministrativi regionali (art. 8 del decreto relativo alle insegnanti, art. 6 di quello relativo alle assistenti).

Intervenuta l'efficacia dei suddetti decreti, si è reso possibile sciogliere la riserva contenuta, rispettivamente, nell'art. 20 e nell'art. 19 dei decreti medesimi per l'emanazione dell'ordinanza intesa a regolamentare le operazioni relative alla nomina in ruolo delle insegnanti e delle assistenti aventi titolo all'inquadramento previsto dalla legge n. 349.

Con la presente, pertanto, si invia alle SS.VV. copia delle due ordinanze con preghiera di darne subito la massima diffusione e di adempiere le operazioni relative nel più scrupoloso rispetto delle scadenze stabilite. L'osservanza dei termini è necessaria perché le successive operazioni preliminari all'inizio dell'anno scolastico siano, a loro volta, compiute tempestivamente.

Mentre si ritengono sufficientemente chiare le istruzioni concernenti la assegnazione definitiva delle sedi, si ravvisa la necessità, anche in riferimento a quesiti pervenuti, di aggiungere i seguenti chiarimenti in ordine alle modalità da seguire nell'applicazione delle norme contenute nella legge n. 349 e nei decreti ministeriali del 26 agosto 1974 riguardo, in particolare, alle nomine in ruolo;

a - decorrenza della nomina

1 - la nomina sia delle insegnanti e sia delle assistenti decorre dal 1° settembre 1974.

Ad ogni buon conto si allegano due schemi di decreti di nomina in ruolo, riferentisi, rispettivamente, alle insegnanti ed alle assistenti;

2 - sia le insegnanti e sia le assistenti sono nominate in prova. La prova per le insegnanti ha durata di un anno scolastico, a norma dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, mentre per le assistenti ha la durata di sei mesi come per le altre categorie di personale non docente;

3 - per entrambe le categorie di personale il periodo di prova si intende iniziato il 1° settembre 1974 e, salvo le interruzioni considerate dalle norme vigenti ai fini del periodo stesso, s'intende concluso, per le insegnanti, il 31 agosto 1975 e, per le assistenti, il 28 febbraio 1975;

4 - le insegnanti e le assistenti che hanno superato i corsi previsti dalla legge 19 luglio 1974, n. 349 per l'inquadramento in ruolo e che hanno prestato servizio, nell'anno scolastico 1974-75, con qualifica diversa da quella rivestita nell'anno scolastico 1973-74, o che non hanno prestato alcun servizio scolastico, sono nominate in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 1974 ai soli effetti giuridici e dal 1° settembre 1975 anche agli effetti economici, sempre che assumano il servizio nella sede loro assegnata in base alle allegato ordinanze.

In tal caso i prescritti periodi di prova decorrono dal 1° settembre 1975;

5 - i provvedimenti di conferma in ruolo per compiuto periodo di prova saranno emessi, anche per le assistenti, dopo il 1° settembre 1975, in base all'apposita relazione del competente direttore didattico del circolo in cui le interessate prestano il servizio nell'anno scolastico 1974-75.

Per quanto concerne, in particolare, le insegnanti si richiamano le norme contenute in materia di compimento della prova e di conferma in ruolo negli artt. 58 e 59 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

b - Trattamento economico

1 - per le insegnanti il decreto di nomina in ruolo deve prevedere, oltre agli assegni accessori dovuti, la corresponsione dello stipendio relativo al parametro 185 iniziale;

2 - per le assistenti il decreto di nomina in ruolo, oltre agli assegni accessori dovuti, deve prevedere la corresponsione dello stipendio relativo al parametro 120 iniziale dal 1° settembre all'11 novembre 1974 e quello relativo al parametro 140 iniziale dal 12 novembre 1974 in poi.

c - Riconoscimento dei servizi pre-ruolo

— dovranno essere disposti con i decreti di conferma in ruolo e con l'osservanza, anche per quanto concerne la decorrenza degli effetti giuridici ed economici, delle norme contenute, rispettivamente, sotto il Capo IV del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 e nell'art. 23 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.

E' da prevedere che i periodi di prova saranno interamente trascorsi prima che siano registrati i decreti di inquadramento in ruolo. Al fine di non ritardare la emissione dei decreti di conferma in ruolo e di riconoscimento dei servizi pre-ruolo, tali decreti saranno predisposti dalla SS.VV. non appena saranno state diramate le preannunciate istruzioni di carattere generale sull'applicazione delle citate norme dei decreti delegati nn. 417 e 420.

d - Sede di servizio

1 - nei decreti di nomina che, ripetuti, devono recare come data di decorrenza il 1° settembre 1974 sarà indicata quale sede di servizio — provvisoria nell'attesa dell'assegnazione definitiva — quella in cui le insegnanti e le assistenti hanno prestato di fatto servizio nell'anno scolastico 1974-75.

Una volta decisi gli eventuali ricorsi, l'elenco delle assegnazioni definitive di sede di cui ai decreti del 26 agosto 1974 e alle accluse ordinanze formerà oggetto di un apposito decreto provveditoriale che sarà citato nelle premesse dei decreti di conferma in ruolo i quali, ovviamente, indicheranno come sede di servizio quella assegnata in via definitiva e indicata nel predetto elenco.

2 - Stato giuridico delle insegnanti e delle assistenti aventi diritto alla nomina

Tenuto conto anche dei molti quesiti pervenuti, si ravvisa l'opportunità di avvertire che la formale emissione dei decreti di nomina in ruolo e il relativo perfezionamento mediante la registrazione da parte della Corte dei conti non devono impedire o ritardare l'applicazione al personale interessato delle norme di stato giuridico vigenti per le insegnanti e le assistenti di ruolo. Se anche per l'applicazione di tali norme sia necessaria l'emanazione di provvedimenti formali soggetti a controllo della Corte dei conti, i provvedimenti stessi saranno predisposti e avviati alla registrazione dopo che saranno stati perfezionati i decreti di nomina.

omissis

IL MINISTRO
Malfatti

Elenco documenti

INSEGNANTI E ASSISTENTI

1 - Diploma (in originale o in copia autentica) del titolo di studio.

2 - Diploma o certificato di abilitazione.

3 - Estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di origine. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

4 - Certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a 3 mesi.

5 - Certificato medico secondo le modalità previste dalla O.M. 3-5-1973 n. 123 (art. 27).

6 - Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o dall'Ufficio di Stato civile del comune di residenza di data non anteriore a 3 mesi.

7 - Certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal Sindaco del comune di origine o di residenza di data non anteriore a 3 mesi.

8 - Dichiarazione in carta libera dei servizi in precedenza prestati.

NOTA BENE:

— Il n. 2 riguarda solo le insegnanti.

— Il requisito della buona condotta morale sarà accertato dall'Ufficio.

— Il certificato di abilitazione alle insegnanti che hanno superato il corso di cui alla legge 19-7-1974, n. 349 è rilasciato dal Provveditore agli studi.

Incarichi e supplenze scuole elementari

Stralcio dell'O. M. 10 maggio 1975, n. 112

Ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e delle supplenze temporanee nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1975-76, si confermano con la presente Ordinanza le disposizioni della O.M. relativa all'anno scolastico 1974-75 e cioè l'ordinanza n. 77 dell'8 aprile 1974.

In materia di autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni contestuali alla domanda come da art. 19 della presente ordinanza è dovuta, una sola volta, l'imposta di bollo di L. 700.

Ad ogni buon fine si riportano qui di seguito i punti più significativi relativi agli atti, agli adempimenti e alle scadenze.

TITOLO I

Norme particolari relative agli insegnanti elementari che con l'anno scolastico 1970-71 ottennero la trasformazione della nomina in incarico a tempo indeterminato con la conseguente dichiarazione di non licenziabilità, nonché agli insegnanti che per riassunzione in servizio ottennero con l'anno 1971-72 l'incarico come sopra.

Art. 2

Compilazione e pubblicazione dell'elenco

Presso ciascun Provveditorato agli studi esiste un elenco che comprende, distinte rispettivamente con le lettere A e B, le categorie di insegnanti elementari che, a norma di quanto disposto negli artt. 6, 7^a comma, e 9, 1^a e 2^a comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820, godono dell'incarico a tempo indeterminato con la dichiarazione di non licenziabilità.

Il Provveditore agli studi, in data 20 settembre 1975, pubblicherà all'albo l'elenco che, costituito dai nominativi di tutti gli insegnanti figuranti nell'elenco pubblicato per la prima volta con l'anno scolastico 1972-73, sarà aggiornato con le annotazioni relative al precedente comma e da quelle relative agli insegnanti che nel frattempo siano man mano cessati dall'incarico.

Art. 3

Utilizzazione in posti vacanti o disponibili di fatto per l'intero anno scolastico 1975-76

Gli insegnanti con incarico trasformato a tempo indeterminato (lettera A dell'elenco) precedono nella utilizzazione quelli riassunti in servizio (lettera B dell'elenco). L'insegnante, che senza giustificato motivo, non assume servizio nella sede assegnatagli decade dall'incarico a tempo indeterminato e dal conseguente beneficio della non licenziabilità.

Gli insegnanti già nominati in scuole speciali o differenziali, dei quali non sia possibile la utilizzazione in scuole dello stesso tipo per mancanza di posti, saranno assegnati, ove possibile e nell'ordine, anche in posti vacanti e disponibili di fatto di tipo normale.

Art. 4

Trasferimenti per compensazione

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato non licenziabili possono presentare domanda per ottenere il trasferimento per compensazione dall'elenco della provincia nella quale sono iscritti a quello di altra provincia.

La domanda, redatta in carta semplice, che può essere presentata per una sola provincia, deve essere diretta al Provveditore agli Studi della provincia nella quale l'insegnante incaricato desidera essere trasferito ed essere inoltrata per il tramite del Provveditore agli Studi della provincia di appartenenza, al quale deve pervenire entro il 30 maggio 1975.

Uniti alla domanda di trasferimento l'insegnante deve presentare il certificato di servizio, tuttora rilasciato dall'ispettore tecnico, ai sensi della circolare ministeriale - D/Relem Div. I - n. 36, prot. 681, del 10 febbraio 1975, e ogni altro titolo valutabile, nonché la scheda di cui al modello allegato alla ordinanza ministeriale citata nell'ultimo comma del presente articolo.

TITOLO II

Norme particolari relative agli insegnanti elementari che nell'anno scolastico 1971-72 hanno ottenuto la conferma, il ripristino o il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazione di non licenziabilità.

Art. 5

Compilazione e pubblicazione dell'elenco

Sotto la stessa data di pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 2 e cioè entro il 20 settembre 1975, il Provveditore agli studi pubblica all'albo dell'Ufficio scolastico l'elenco degli insegnanti che nell'anno scolastico 1974-75 hanno ottenuto la conferma, il ripristino o il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazione di non licenziabilità, graduati, secondo l'ordine delle nomine.

Nessun adempimento è richiesto agli insegnanti interessati per la loro iscrizione nell'elenco, salva la facoltà della presentazione entro il termine del 25 giugno 1975 di eventuali titoli di specializzazione o della domanda documentata per l'assegnazione a scuola di montagna come rispettivamente previsto nel terzo e ultimo comma dell'art. 2.

Gli insegnanti di cui all'elenco indicato nel 1^o comma del presente articolo, per i posti che al 1^o ottobre 1975 siano ancora vacanti o disponibili di fatto per l'intero anno scolastico e dopo che siano stati utilizzati gli insegnanti del ruolo in soprannumero e quelli di cui all'art. 2, hanno la precedenza, secondo l'ordine delle rispettive nomine, nel conferimento dei posti medesimi, sugli insegnanti di cui all'elenco dell'art. 10 e su quelli della graduatoria provinciale di cui all'art. 27.

La nomina per ripristino ha luogo anche se l'insegnante si trovi in quel momento impegnato in supplenza temporanea.

Gli insegnanti i quali hanno titolo all'iscrizione nell'elenco di cui al 1^o comma e che abbiano eventualmente presentato domanda in altre province in virtù di iscrizione in graduatorie provinciali permanenti, entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione relativa al ripristino dell'incarico, devono avvertire per iscritto il Provveditore agli studi, affinché questi, a sua volta, possa dare comunicazione dell'avvenuta nomina ai Provveditori delle predette altre province.

Valgono per il conferimento delle nomine anzidette, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 34, commi dal 5^o al 10^o.

Gli insegnanti compresi nell'elenco di cui al 1^o comma che al 1^o ottobre 1975 non abbiano mantenuto l'incarico a tempo indeterminato per mancanza di posti, restano assegnati d'ufficio allo stesso circolo nel quale prestavano servizio con incarico a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1974-75, al solo fine del conferimento di nomine per supplenze temporanee, con precedenza sugli insegnanti compresi nell'elenco di cui all'art. 10 e su quelli della graduatoria provinciale di cui all'art. 27. Ciò nel caso che gli interessati, in base a propria valutazione, non ritengano di fare invece richiesta per la iscrizione ad un altro circolo. Tale richiesta, redatta in carta semplice, è da presentare — entro il termine del 21 settembre 1975 — al direttore didattico del nuovo circolo prescelto e da inviare per conoscenza al direttore didattico del circolo precedente, che provvederà a prenderne nota, e al Provveditore agli studi.

Gli insegnanti compresi nell'elenco di cui al 1^o comma, qualora nell'anno scolastico 1975/76 non ottengano il ripristino dell'incarico senza soluzione di continuità, non potranno più essere compresi nell'analogo elenco che il Provveditore agli studi pubblicherà nel successivo anno scolastico.

TITOLO III

Norme particolari per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato senza dichiarazione di non licenziabilità, per l'anno scolastico 1975-76 agli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti.

Art. 6

Presentazione e termine delle domande

Gli insegnanti elementari iscritti nella graduatoria provinciale permanente della provincia nella quale risiedono, i quali aspirano all'incarico a tempo indeterminato per l'anno scolastico 1975-76, devono presentare domanda al Provveditore agli studi di quella provincia.

Coloro che aspirano alle supplenze temporanee devono formulare nella domanda stessa l'indicazione del circolo di cui all'art. 31.

Gli aspiranti possono altresì allegare titoli di precedenza e preferenza eventualmente posseduti, sia ai fini della nomina all'incarico, sia ai fini delle nomine per supplenze temporanee (art. 6, comma 5^o, della legge 24 settembre 1971, n. 820).

Gli insegnanti elementari, iscritti nella graduatoria provinciale permanente di più province, i quali aspirano all'incarico a tempo indeterminato per l'anno scolastico 1975-76, possono presentare tante domande ai rispettivi Provveditori agli studi quante sono le province d'iscrizione, precisando in ciascuna domanda se abbiano o meno prodotto altre domande e, in caso affermativo, per quali province. Alle singole domande possono essere allegati, sia pure in copia fotostatica debitamente autenticata.

Art. 7

Insegnanti iscritti in graduatorie permanenti di province diverse da quella di residenza

Gli insegnanti elementari iscritti in graduatorie permanenti di provincia o province diverse da quella di residenza possono aspirare all'incarico a tempo indeterminato e alle supplenze temporanee per l'anno scolastico 1975-76 anche nelle scuole elementari della provincia di residenza, presentando domanda nei termini e nei modi previsti per gli insegnanti non iscritti nelle graduatorie permanenti (titolo IV dell'ordinanza).

Art. 8

Dichiarazioni relative alla cittadinanza e alla residenza

In occasione della domanda o di ciascuna delle domande di cui all'art. 6 gli insegnanti devono comprovare il possesso della cittadinanza italiana.

Gli insegnanti, iscritti nella graduatoria permanente della provincia di residenza, che aspirano anche alle supplenze temporanee in tale provincia, dovranno altresì comprovare la residenza; la residenza acquisita in data non successiva al 30 aprile 1975 è requisito indispensabile per il conferimento delle supplenze temporanee.

Art. 9

Conferimento di incarichi a tempo indeterminato agli insegnanti compresi nell'elenco di cui all'art. 10

Dopo che per i posti di ruolo normale vacanti al 1^o ottobre 1975 o disponibili di fatto alla stessa data e fino al 30 settembre successivo sia stata disposta nell'ordine l'utilizzazione degli insegnanti del ruolo soprannumerario e di quelli compresi nell'elenco di cui al titolo I, nonché la conferma dell'incarico agli insegnanti compresi nell'elenco di cui al titolo II, alla copertura dei rimanenti posti sopra indicati, il Provveditore agli studi provvede con la nomina di insegnanti compresi nell'elenco di cui all'art. 10, seguendo l'ordine di graduatoria e nel rispetto delle precedenza e preferenze dalla legge previste.

L'incarico a tempo indeterminato ha sempre decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico; il personale incaricato compete il trattamento economico previsto dal-

l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Art. 13

Opzione nel caso di più nomine aventi la medesima decorrenza giuridica

Gli insegnanti che, per effetto di domande presentate ai sensi dell'art. 6, 4^o cpv., in più province di iscrizione in graduatorie permanenti, ottengono la nomina in due o più province con la medesima decorrenza giuridica, hanno facoltà di optare per una delle province nelle quali la nomina è stata disposta. L'opzione può aver luogo anche se le comunicazioni relative alle nomine pervengano all'interessato in tempi diversi.

La nomina conferita con decorrenza precedente preclude l'accettazione di eventuali nomine successivamente disposte in provincia diversa.

TITOLO IV

Norme particolari per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato senza dichiarazione di non licenziabilità per l'anno scolastico 1975-76 agli insegnanti elementari iscritti nelle apposite graduatorie provinciali di cui all'art. 27.

Art. 16

Presentazione e termine di scadenza delle domande

Gli insegnanti elementari non iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti possono aspirare all'incarico a tempo indeterminato e alle supplenze temporanee nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1975-76 solo nella provincia di residenza; a tal fine devono fare pervenire domanda in carta legale entro il 25 giugno 1975 al Provveditore agli studi della provincia medesima.

La residenza acquisita in data non successiva al 25 marzo 1975 è requisito indispensabile per il conferimento nell'incarico o della supplenza.

Art. 26

Norme particolari sui titoli Diploma di abilitazione magistrale

I certificati, attestanti i titoli valutabili di precedenza o di preferenza, devono avere tutti i requisiti formali e sostanziali prescritti dalle norme vigenti.

Gli insegnanti possono fare riferimento nella domanda all'uno o all'altro di detti documenti qualora i medesimi siano già stati presentati negli anni precedenti ai fini degli incarichi e supplenze, ovvero in occasione di concorsi e non siano stati restituiti; devono, invece, presentare il diploma di abilitazione o il certificato attestante i voti, unitamente alla domanda nel caso in cui né l'uno né l'altro sia depositato negli uffici del provveditorato.

Art. 27

Commissione per la formazione della graduatoria provinciale degli aspiranti agli incarichi a tempo indeterminato senza la dichiarazione di non licenziabilità e alle supplenze temporanee

Per il conferimento degli incarichi è costituita ogni anno, presso il Provveditorato agli studi, una Commissione con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti, di compilare ed aggiornare le graduatorie, nonché di formulare le relative proposte di nomina.

La Commissione, nominata dal Provveditore agli studi, è composta di un ispettore tecnico o di un direttore didattico che la presiede, di tre maestri elementari ordinari di ruolo e di un impiegato della carriera di concetto del Provveditorato agli studi oppure di un insegnante elementare in collocamento permanente fuori ruolo in attività di servizio presso l'Ufficio. I maestri e i direttori didattici di cui al 3^o comma sono nominati dal Provveditore agli studi su proposta degli organi provinciali dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale il personale direttivo e insegnante delle scuole elementari.

Art. 31

Indicazioni del Circolo per le supplenze temporanee

Per le supplenze temporanee gli insegnanti possono indicare nella domanda, qualunque sia il Comune dove risiedono, un circolo didattico. In mancanza di tale indicazione, essi sono assegnati d'ufficio dal Provveditore al circolo del Comune di residenza.

Gli insegnanti che siano in possesso dei requisiti per l'insegnamento nelle classi differenziali o di scuola speciale possono indicare, in aggiunta al circolo di cui al precedente capoverso, un circolo nel quale funzionino classi differenziali o di scuola speciale.

Art. 32

Spostamento da una ad altra graduatoria

L'insegnante non può essere spostato a graduatoria di altra provincia ovvero da una graduatoria di circolo ad altra salvo che lo spostamento sia imposto da esigenze di servizio o da riconosciuti gravi motivi debitate documenti.

La domanda e la relativa documentazione (1) non sono prese in considerazione ove pervengano all'ufficio di Provveditorato oltre il 30 novembre.

Qualora l'istanza sia Intesa ad ottenere lo spostamento a graduatoria di altra provincia, il Provveditore la trasmette a quello di destinazione soltanto nel caso che ritenga la domanda adeguatamente motivata, corredandola del proprio parere favorevole e di tutta la pratica relativa alla domanda di incarico e supplenza dell'interessato.

Il Provveditore agli studi della provincia nella cui graduatoria l'insegnante chiede di essere iscritto dispone l'iscrizione del richiedente in coda alla graduatoria medesima.

Art. 33

Graduatoria di circolo

Entro il 25 settembre i direttori didattici formano unica graduatoria valida per rispettivo circolo agli effetti del successivo art. 36, desumendola nell'ordine dall'elenco di cui all'art. 5, da quello di cui all'art. 10 e dalla graduatoria provinciale di cui all'art. 27 secondo l'ordine del punteggio indicato in ogni elenco o graduatoria e ne dispongono la pubblicazione all'albo della direzione didattica. Copia della graduatoria deve essere inviata subito al Provveditore agli studi.

Nella graduatoria di Circolo devono essere ripetute per ciascun insegnante tutte le indicazioni contenute negli elenchi e nella graduatoria provinciale. Sarà cura dei singoli direttori didattici reperire presso i Provveditorati agli studi gli indirizzi, compreso l'eventuale numero telefonico, degli Insegnanti della propria graduatoria di circolo.

La graduatoria è compilata ai fini delle nomine di cui all'art. 36.

Art. 34

Conferimento degli incarichi a tempo indeterminato senza dichiarazione di non licenziabilità

L'incarico a tempo indeterminato ha decorrenza giuridica dalla data di inizio dell'anno scolastico anche nel caso che il posto conferito risulti istituito o si renda vacante o disponibile di fatto in data successiva al 1^o ottobre 1975 ma entro il 1^o febbraio 1976 Incluso.

Gli effetti della nomina ad incarico, cessano nei casi di decenza, rinuncia, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento o esclusione dall'insegnamento, oltreché per sopravvenuta indisponibilità del posto. Nel caso di tale ultima ipotesi, gli insegnanti hanno la precedenza su ogni altro aspirante nel conferimento delle supplenze temporanee e a tal fine, ove non lo abbiano già fatto, possono inoltrare domanda al Provveditore agli studi per la indicazione del circolo, di cui all'art. 31, entro 10 giorni dalla comunicazione di cessazione dell'incarico.

Art. 36

Conferimento di supplenze temporanee da parte del direttore didattico

Nei casi di breve assenza del titolare, i direttori didattici provvedono alla continuità dell'insegnamento con insegnanti del ruolo in soprannumero o comunque a disposizione del circolo didattico; in mancanza di detto personale procedono alla nomina di supplenti temporanei seguendo l'ordine della graduatoria di circolo, compilata ai sensi dell'art. 33, tenendo conto, ai sensi dell'art. 6, 5^o comma, della legge 24 settembre, 1971, n. 820, delle riserve di posti previste dalle norme vigenti.

L'atto di nomina deve indicare la decorrenza della nomina stessa, precisando che la supplenza è conferita fino al rientro in servizio del titolare; deve altresì indicare il termine entro il quale va proposto l'eventuale gravame nonché l'autorità competente a riceverlo.

La nomina, per il suo carattere precario, può essere revocata, qualora nel corso della supplenza si renda disponibile nell'ambito dello stesso circolo un insegnante del ruolo in soprannumero o un insegnante non di ruolo, incaricato a tempo indeterminato non licenziabile. La revoca deve essere disposta nei confronti dell'insegnante con minore punteggio nella graduatoria di circolo. Per motivi didattici, non dovrà più farsi luogo a tale revoca di supplenze temporanee in corso, dopo la data del 30 aprile 1976.

L'insegnante che ha espletato una supplenza non perde il diritto alle ulteriori nomine nei confronti degli aspiranti che lo seguono nella graduatoria.

Art. 38

Ricorsi avverso i provvedimenti delle Autorità scolastiche locali

Avverso la graduatoria di circolo e i provvedimenti di nomina a supplente temporaneo disposti dai direttori didattici è ammesso il ricorso, entro 30 giorni al Provveditore agli studi.

I provvedimenti adottati dal Provveditore agli studi in materia di graduatoria e di incarichi, sono definitivi, e, contro di essi non è ammesso ricorso gerarchico.

PARTE SECONDA

Art. 40

Provvedimenti speciali per le scuole di montagna

I posti delle scuole elementari nelle sedi di montagna, riconosciuti tali a norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 1^o marzo 1957, n. 90, quando siano giuridicamente vacanti o disponibili di fatto per la durata dell'intero anno scolastico, sono da conferire agli aspiranti in possesso dei requisiti tassativamente indicati dal terzo comma dell'art. 4 della citata legge n.90. I posti disponibili per supplenze temporanee, anche di lunga durata, non possono essere presi in considerazione ai fini del suddetto conferimento.

Per beneficiare della precedenza assoluta di cui al precedente 1^o capoverso, l'aspirante all'incarico a tempo indeterminato dovrà farne esplicita richiesta nella domanda, dimostrando il possesso del requisito della residenza triennale ininterrotta nel comune, ovvero — qualora si tratti di comune parzialmente di montagna — nella zona dichiarata di montagna.

Si precisa che non è sufficiente la residenza anagrafica, ma è necessario comprovare anche la effettiva dimora.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 43

La iscrizione nella graduatoria provinciale permanente o nella graduatoria provinciale di cui all'art. 27 della presente Ordinanza è condizione indispensabile per la successiva presentazione della domanda per le nomine nelle scuole popolari.

C. M. n. 104 del 16-4-1975

L'educazione fisica

L'importanza della educazione fisica nella scuola elementare, giustamente rilevata nei programmi del 1955, è stata da ultimo sottolineata nella circolare 3 gennaio 1974, n. 2, con riferimento, sia alla esigenza di offrire ai fanciulli nella scuola quelle possibilità di movimento che l'inurbamento e lo sviluppo tecnologico rendono fuori dalla scuola sempre più difficile, sia all'importanza ormai riconosciuta all'attività motoria nella formazione della personalità e nello sviluppo delle abitudini di lealtà e socialità.

Nei contatti avuti da rappresentanti del Ministero con numerosi docenti e direttori didattici, tuttavia, è emerso il desiderio di molti operatori scolastici di avere a disposizione indicazioni orientative e aggiornate, che rendano loro più agevole il raggiungimento degli obiettivi enunciati dai programmi, tenuto conto anche della situazione concreta della maggioranza delle sedi scolastiche, di cui sono note le insufficienze in impianti e dotazioni.

Il Ministero, per non lasciare senza risposta la istanza sopra accennata, ha elaborato, in allegato alla presente circolare, alcune indicazioni orientative per lo svolgimento delle attività di educazione fisica. Tali indicazioni non sono esplicitazione ufficiale o integrazione dei programmi vigenti, né hanno carattere vincolante per gli insegnanti la cui piena libertà ha trovato nei recenti decreti delegati migliore riconoscimento e tutela; esse, mediante l'esemplificazione di modi nei quali possono realizzarsi nella scuola elementare attività di educazione fisica in armonia coi risultati degli studi più aggiornati nei campi della pedagogia e delle scienze motorie, vogliono costituire sol-

tanto uno spunto di riflessione per i docenti e possibile argomento di discussione dei collegi dei docenti nella programmazione della azione educativa ai sensi dell'art. 4, lett. a) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

La motivazione di fondo delle indicazioni fornite risiede nella considerazione che l'obiettivo fondamentale della educazione fisica nella scuola elementare è quello di condurre ciascun alunno ad acquisire una disinvolta espressività motoria in modo naturale e spontaneo; caratteristiche essenziali delle attività in argomento, quindi, debbono essere la vivacità e la gioia dei movimenti, la scoperta progressiva dei giochi e delle regole dei giochi. Conseguentemente, esse, mentre tendono alla formazione degli schemi di base, escludono, nella forma, qualsiasi imposizione tecnica o specialistica; l'ambiente e le occasioni e la quotidiana vita scolastica possono offrire lo spunto più valido per la scelta degli esercizi, delle imitazioni e dei giochi.

E' chiaro che anche le attività di educazione fisica vanno rapportate costantemente alle personali caratteristiche biopsichiche degli alunni; ma poiché l'evoluzione psicomotoria del fanciullo riguarda un arco temporale piuttosto ampio (oltre un quinquennio) e non può essere scandita in uno schema definito, le indicazioni orientative non sono riferite alle varie età degli allievi, nel presupposto che ciascun insegnante adegui la qualità e la quantità delle attività alle reali possibilità dei fanciulli affidatigli, con la sola avvertenza che nel secondo ciclo la precisazione dell'atto motorio, come introduzione alla sistematicità degli apprendimenti nei successivi gradi scolastici e i giochi a squadra per il loro carattere

...ricostruire la dignità e il valore della cultura, il rispetto all'ingegno e la considerazione più viva dell'intelligenza...
Giovanni Gentile

LA SCUOLA NAZIONALE

...creare una scuola degna di un gran popolo...
Giovanni Gentile

Incarichi supplenze scuole materne

Si è svolto ieri presso il Ministero della Pubblica Istruzione un incontro fra i sindacati che organizzano il personale della scuola materna e i dirigenti ministeriali del settore.

La riunione presieduta dal capo dell'ispettorato, dott. Lo Savio ha avuto come argomento l'esame delle ordinanze ministeriali per gli incarichi e le supplenze riguardanti il personale insegnante ed assistente delle scuole materne statali.

Per la Cisl-Scuola ha partecipato all'incontro la dirigente nazionale del SINISMA, Ins. Grazia Bucci. Il testo definitivo dell'ordinanza è in via di pubblicazione.

Circolare Telegrafica n. 133 del 23 maggio 1975

RIFERIMENTO ORDINANZA MINISTERIALE 30 APRILE 1975 VOSSIGNORIE SONO AUTORIZZATE ACCETTARE DICHIARAZIONI RILASCIATE DA DOCENTI ASPIRANTI INCARICHI SOTTO PROPRIA RESPONSABILITÀ RELATIVE AT ABILITAZIONE CONSEGUITA ET VOTAZIONE RIPORTATA. VOSSIGNORIE SONO INOLTRE AUTORIZZATE ACCETTARE ANALOGHE DICHIARAZIONI PRODOTTE DA INSEGNANTI CHE HANNO CONSEGUITO ABILITAZIONE NEL CONCORSO AT CATTEDRE BANDITO CON DECRETO MINISTERIALE 30 GIUGNO 1971. COLORE CHE AT DATA 31 MAGGIO NON AVRANNO ANCORA SOSTENUTO PROVE ORALI FARANNO PRESENTE TALE CIRCONSTANZA NELLA DOMANDA ET POTRANNO PRESENTARE DICHIARAZIONE CONSEGUITA ABILITAZIONE CON RELATIVA VOTAZIONE ENTRO QUATTRO GIORNI DA DATA SUPERAMENTO PROVE ORALI ET COMUNQUE NON OLTRE 5 LUGLIO 1975. PREGASI ASSICURARE MASSIMA DIFFUSIONE PRESENTE CIRCOLARE RICHIAMANDO ATTENZIONE INTERESSATI SU CONSEGUENZE DERIVANTI DA EVENTUALI DICHIARAZIONI FALSE.

IL DOCUMENTO APPROVATO

Le Giunte Nazionali dei Sindacati scuola della Cislal riunite a Roma il 30 e il 31 maggio 1975;

PRESO ATTO

degli accordi raggiunti fra il Ministro della P.I. e i sindacati scuola della Triplice ed autonomi per l'attuazione dell'art. 3 della legge 477-1973;

RILEVATI

i risultati discriminanti dell'accordo; la nessuna rivalutazione delle retribuzioni per i docenti di ruolo A; il nessun significato economico dei miglioramenti riconosciuti ai docenti di ruolo B, di ruolo C e agli insegnanti elementari e delle scuole materne a causa della decorrenza fissata al luglio 1976 e al 1977 di tali miglioramenti con l'aggravante di una diversa e più lunga permanenza nei parametri;

CONSIDERATI

i nuovi e gravosi impegni derivanti al personale direttivo, docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, dalla attuazione degli organi collegiali e dei nuovi orari e tempi di servizio;

RIAFFERMATO

il principio di parità di retribuzione a parità di funzione; la erosione subita dal potere di acquisto delle retribuzioni a seguito della svalutazione della moneta;

DECIDONO

di mobilitare i propri sindacati perché:

- sia riconosciuta la funzione dirigenziale ai presidi e direttori;
- sia eliminato l'inganno della scala parametrica fissando la progressione retributiva in due soli parametri (l'iniziale per la prova e il funzionale per la carriera)

riera) distintamente per i docenti delle scuole materne, delle scuole primarie, delle scuole medie e delle scuole secondarie: e ciò secondo le proposte già inviate al Ministro della P.I. dalla Cislal-Scuola;

— sia fissata al 1° ottobre 1975 la decorrenza delle nuove retribuzioni.

Relativamente agli altri numerosi e gravosi problemi che hanno formato oggetto della trattativa tra Ministro e Sindacati della triplice ed autonomi (diritto allo studio, edilizia scolastica, personale non docente, sperimentazione, assenze, scuola materna, immissione nei ruoli) problemi che nulla hanno a che vedere con l'art. 3 della legge delega.

CONSIDERATE

le implicazioni finanziarie e legislative di lungo periodo che tali problemi comportano, le Giunte Nazionali dei Sindacati scuola della Cislal ritengono tali pseudo-impegni esclusivamente falsi scopi destinati a nascondere il nulla di fatto relativamente alla rivalutazione della funzione docente ed alla ristrutturazione delle carriere, nulla di fatto che sicuramente vedrà una eccezione nella preoccupazione della triplice, degli autonomi e del Ministro della P.I. tendente ad escogitare mezzi persecutori diretti a ridurre le cosiddette « assenze » dei docenti.

Tutto ciò premesso e considerato, le Giunte Nazionali dei Sindacati Scuola della Cislal

DICHIARANO

lo stato di agitazione delle categorie dei docenti della scuola materna, della scuola primaria, della scuola media e della scuola secondaria in preparazione di uno sciopero nazionale che sarà attuato a partire dal 18 giugno 1975.

Art. 3: parametri e retribuzioni

ATTUALE DISCIPLINA			ACCORDO « TRIPLICE-AUTONOMI » GOVERNO dal 1° Luglio 1976			PROPOSTE DELLA CISNAL - SCUOLA		
RUOLO A			RUOLO LAUREATI Docenti Scuola Media II Grado			RUOLO LAUREATI Doc. Scuola Media II Grado		
Parametri	Permanenze	Retribuzione	Parametri	Permanenze	Retribuzione	Parametri	Perm.	Retribuzione
443		3.256.050	443		3.256.050	575		4.226.250
397	4	2.917.950	410	4	3.013.500			
341	5	2.506.350	341	4	2.506.350			
307	5	2.256.450				431	1	3.167.850
243	2	1.786.050	243	2	1.786.050			
	Anni 16			Anni 10				
RUOLO B			RUOLO LAUREATI Docenti Scuola Media I Grado			RUOLO LAUREATI Doc. Scuola Media I Grado		
Parametri	Permanenze	Retribuzione	Parametri	Permanenze	Retribuzione	Parametri	Perm.	Retribuzione
397		2.917.950	443		3.256.050	516		3.792.600
307	8	2.256.450	397	5	2.917.950			
243	4	1.786.050	330	4	2.425.500			
208	2	1.528.800	280	4	2.058.000	399	1	2.932.650
	Anni 14		243	2	1.786.500			
RUOLO C e I.T.P. I e II Grado			RUOLO DIPLOMATI Inseg. Elemen. e I.P.T. II Grado			RUOLO DIPLOMATI Ins. Elem. e I.T.P. II Grado		
Parametri	Permanenze	Retribuzione	Parametri	Permanenze	Retribuzione	Parametri	Perm.	Retribuzione
307	INS. ELEM. E I.T.P. I° GR.	2.256.450	397	INS. ELEM. E I.T.P. I° GR.	2.917.950	399		2.932.650
243	8 5	1.786.050	330	6 5	2.425.500			
208	6 4	1.528.800	280	6 4	2.058.000			
165	2 2	1.212.750	243	4 3	1.786.050	286	1	2.102.100
	16 Anni 11		190	2 2	1.396.500			
				18 Anni 14				

Invitiamo i sindacati autonomi ad una azione di protesta

SINPRESME Via G. Camozzi, 8 Roma
S.N.S.M. Via Lucullo, 6 Roma
S.N.P.P.R. Via F. Casini, 6 Roma
SNIA Via S. D'Amico, Roma
SNASE Via del Tritone, 46 Roma
SASMI Viale Trastevere, 60 Roma
SNADIS Via Sforza, 2 Roma
SAMI Via Sicilia, 42 Roma
ANCISIM P.zza G. Belli, 11 Roma

A.N.P.R.A. Via Boerio, 114 Roma
SNAFRI Via I. Nievo, 1 Roma
SAUS Via Monterone, 2 Roma

Alleghiamo copia della decisione delle Giunte Nazionali dei Sindacati Scuola della CISNAL in ordine ai problemi connessi con la attuazione dell'art. 3 della legge 477/1973.

Alleghiamo copia della decisione delle Giunte Nazionali dei Sindacati Scuola della CISNAL in ordine ai problemi connessi con l'attuazione dell'art. 3 della legge 477/1973.

Malgrado codesta Organizzazione abbia sottoscritto gli accordi oggi contestati, riteniamo possa essere possibile una riconsiderazione degli stessi alla luce delle reazioni di base.

In tale prospettiva, ci dichiariamo disponibili per un discorso che potrebbe tornare particolarmente utile alle nostre categorie. Restiamo in attesa di leggerVi sull'argomento.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale della CISNAL-Scuola (Paride De Bella)

Poiché codesto Sindacato non ha sottoscritto gli accordi col Governo e ci risulta orientato per una protesta decisiva nei confronti di quanto è stato concordato a danno delle nostre categorie, riteniamo sarebbe particolarmente proficuo studiare la possibilità di mettere a punto una linea di azione comune.

A tal fine siamo disponibili per un incontro nei modi e nei tempi che potremmo concordare. Restiamo in attesa di leggerVi in proposito.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale della CISNAL-Scuola (Paride De Bella)

Lutto nella famiglia Lozzi

All'età di 70 anni, è deceduta nei giorni scorsi a Colferro, la signora Laura Persiani vedova Lozzi, madre affettuosa del Segretario Nazionale del SINAIE-CISNAL Prof. Ezio Lozzi.

Donna virtuosa, fu impareggiabile educatrice dei suoi tre figli, allevati al culto dei più alti valori morali e civili.

Al nostro carissimo Ezio e a tutti i suoi familiari giungano le espressioni del più sentito cordoglio da parte del Direttore e della Redazione di questo giornale, nonché di tutti i dirigenti della Cislal-Scuola.

E' deceduta a Subiaco, all'età di 86 anni, la signora Maria Gabrieli vedova Lozzi, donna di elette virtù, tutta dedicata agli affetti e ai doveri familiari.

Al figlio Serafino, componente la Giunta Nazionale del Sinaie giungano le condoglianze più sentite da parte dei dirigenti della Cislal-Scuola, del Direttore e dei Redattori di questo giornale.

LA SCUOLA NAZIONALE

Direzione - Redazione - Amministrazione ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 47.50.202 - 47.50.492

Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Gratis agli Iscritti alla CISNAL-SCUOLA Per la pubblicità rivolgersi alla Amministrazione.

Anno X - N. 15-16 31 maggio '75

Autoriz. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. CROMAC Via dei Piceni, 11